

Un colpo doppio (e giusto) al blocco degli incarichi

Stefano Pozzoli

La legge di conversione del Milleproroghe abroga il regime delle inconferibilità previsto dal decreto Anticorruzione per gli amministratori e le società dei Comuni e delle Province (Sole 24 Ore del 13 febbraio) e fa dunque tirare un respiro di sollievo ai tanti ex amministratori di enti locali che si vedevano sbarrata la strada di una nomina in qualche ente pubblico, perfino per incarichi dirigenziali a cui si accede con concorso.

Ad assestare il colpo di grazia al decreto anticorruzione sono due modifiche al Dlgs 39/2013. Anzitutto si abroga (articolo 21, comma 5-quinquies) l'articolo 7, comma 2 del Dlgs 39/2013. Così, dopo che la Corte costituzionale (sentenza 98/2024) aveva già dato un'importante spallata alla norma, contestando il fatto che gli amministratori di società fossero equiparati agli amministratori politici degli enti locali nelle inconferibilità, ecco che ora scompare l'intero regime previsto dall'articolo 7 riservato agli enti locali, ovvero il divieto (anche) per ex amministratori locali di ambire a incarichi amministrativi di vertice e dirigenziali negli enti locali e di amministrazione in enti pubblici o società pubbliche provinciali o comunali.

Ancora, l'articolo 1 della legge di conversione, al comma 10-octies, proroga per tutto il 2025 l'inapplicabilità del comma 1, dell'articolo 7 del Dlgs 39 ai consiglieri di Comuni e associazioni di Comuni con più di 15mila abitanti, che potranno dunque accedere agli incarichi amministrativi di vertice e dirigenziali della regione, di amministratore di ente pubblico di livello regionale e di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale. Resta in piedi, per ora, il regime di inconferibilità di livello regionale anche se la stessa Anac aveva suggerito di adeguarlo al dettato della Corte costituzionale.

Comunque, ad oggi, non trova più applicazione, per quello che riguarda gli amministratori degli enti locali, ogni regime di inconferibilità, fatta eccezione per quanto riguarda i casi di condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati contro la pubblica amministrazione (articolo 3 del Dlgs 39/2012) e quelle per i soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni (articolo 4).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

